



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA

Deliberazione n. 60 del Registro in data 27/12/2019

OGGETTO: *Conferma aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2020*

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisette, del mese di dicembre, alle ore 15.00, nella Sala Consiliare, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale

Risultano all'appello nominale:

COMPONENTI	Presente	Assente
ERMINI MARCO- SINDACO	X	
BRUSCHI RACHELE- CONSIGLIERE	X	
FERRINI EDUARDO- CONSIGLIERE	X	
MONACO ELPIDIO- CONSIGLIERE	X	
CARNESCIALI RICCARDO- CONSIGLIERE	X	
DINI GIAN PIERO- CONSIGLIERE	X	
GIORNI EDI- CONSIGLIERE	X	
BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE		X
RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE		X
BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE		X
TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE	X	

Presenti: 8 Assenti: 3

La Seduta è pubblica.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, Dott. Capalbo Angelo il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente Dott. Ermini Marco, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Sentito il sindaco relazionare sull'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) istitutiva dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, recante modifiche alla legge sopra citata;
- l'art. 10, comma 4 lett. b), del D.L. n. 35/2013, come convertito nella legge 64/2013, che, modificando il comma 13 bis dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, dispone che: *"a decorrere dall'anno di imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360...(...).L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data della pubblicazione delle stesse nel predetto sito informatico(...). A tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno"*;
- il vigente Regolamento per la disciplina del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 1, comma 14, lett. b) della L. 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) che ha modificato l'art. 1, comma 669 della sopra citata L. 147/2013, disponendo che le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI e che per espressa previsione del comma 639 del medesimo art. 1 della L. n. 147/2013, l'esclusione in discorso opera non solo nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore ma anche nell'ipotesi in cui sia l'occupante a destinare l'immobile detenuto ad abitazione principale; in quest'ultimo caso la TASI è dovuta solo dal possessore che, ai sensi del comma 681 del più volte citato art. 1 della L. n. 147/2013, versa l'imposta nella misura percentuale stabilita nel regolamento dell'anno 2015 oppure, in mancanza di una specifica disposizione del Comune, nella misura del 90%;

Richiamato l'art. 5 comma 4 del Regolamento Comunale I.U.C. che prevede, in caso di locazione, la corresponsione della Tasi nella misura del 10% a carico del locatario;

Richiamati i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modifiche ed integrazioni, i quali testualmente recitano:

- 676. *L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento*
- 677. *Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI*

possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

- *678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 20/12/2018, con la quale venivano confermate per l'anno 2019 le aliquote del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) nonché le relative agevolazioni, di seguito riportate:

- a) Aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze;
- b) Aliquota zero per mille per i seguenti casi: unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti o dimoranti, che siano stati ricoverati in case di cura, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), o istituti di ricovero permanente per anziani o disabili, presso i quali gli interessati abbiano trasferito la residenza, il domicilio o la dimora. L'agevolazione può essere accordata previa presentazione di specifica richiesta, nella quale venga dichiarato che l'alloggio non è utilizzato da altri e venga esplicitata la volontà di non cedere lo stesso in locazione o in comodato.
- c) Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- d) Aliquota 1,6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

Dato atto che l'agevolazione di cui al punto b) è applicata in virtù dell'equiparazione di tali immobili ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento IUC – Parte IMU;

Tenuto conto che la TASI dovuta per gli immobili locati a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2 della legge n. 431/1998 è ridotta del 25%;

Rilevato che è in corso di approvazione la Legge di bilancio 2020 e che dal dibattito parlamentare emerge la possibilità che proceda, a decorrere dall'anno 2020 all'abolizione dell'imposta unica comunale (Iuc), eccezion fatta per la tassa sui rifiuti (Tari), che continua a essere regolata dalle disposizioni in vigore, e l'imposta municipale propria (Imu), per la quale viene riscritta l'intera disciplina, prevedendo, di fatto, la soppressione della Tasi e, di conseguenza, la variazione delle aliquote base per l'IMU;

Ritenuto di confermare per il 2020 le aliquote TASI deliberate con atto consiliare n. 45/2018, nonché le agevolazioni previste dal Regolamento IUC - Parte TASI, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2016:

Considerato che l'art. 1, comma 683, della L. 147/2013 dispone che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lett. b), num. 2),

del comma 682, potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Richiamato l'art. 3 del Regolamento IUC - Parte TASI, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 28/04/2016, il quale prevede: *“Annualmente, con deliberazione di Consiglio Comunale che determina l'aliquota del tributo, saranno determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”*;

Ritenuto individuare i seguenti servizi indivisibili ed evidenziare, sulla scorta dei dati contabili dell'esercizio 2020, i correlati costi alla cui copertura sarà destinato il gettito TASI:

- Polizia locale (escluso quota finanziata con proventi CDS):	€	71.707,00
- Servizi correlati alla viabilità e illuminazione pubblica	€	166.900,00

Dato atto che il prevedibile gettito derivante dall'applicazione delle aliquote e detrazioni come sopra descritte è stimabile in € 130.000,00, ed è pertanto inferiore al costo complessivo dei servizi indivisibili come sopra individuati;

Visti:

a) l'art. 172, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'art. 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

d) l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dip.to delle Finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

e) l'art. 1, comma 688 della L. 147/2013, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 14, lett. e) della L. 208/2015, che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote TASI acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli all'adozione del presente atto:

- parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del TUEL
- parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL

A voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Tocchi Monica)

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2020 le aliquote relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) già in vigore, come di seguito dettagliato:
 - a) Aliquota del 2,5 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze;
 - b) Aliquota zero per mille per i seguenti casi: unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso, abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti o dimoranti, che siano stati ricoverati in case di cura, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), o istituti di ricovero permanente per anziani o disabili, presso i quali gli interessati abbiano trasferito la residenza, il domicilio o la dimora. L'agevolazione può essere accordata previa presentazione di specifica richiesta, nella quale venga dichiarato che l'alloggio non è utilizzato da altri e venga esplicitata la volontà di non cedere lo stesso in locazione o in comodato.
 - c) Aliquota 1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - d) Aliquota 1,6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;
2. di dare atto che l'agevolazione di cui al punto b) è applicata in virtù dell'equiparazione di tali immobili ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento IUC - Parte IMU;
3. di dare atto che per gli immobili locati a canone concordato ai sensi all'art. 2, comma 3, e art. 5, commi 1 e 2 della legge n. 431/1998, è prevista la riduzione del 25%
4. di demandare alla competenza del Responsabile proponente l'adozione dei provvedimenti e l'espletamento delle procedure conseguenti all'approvazione dell'atto deliberativo che scaturirà dalla presente proposta, disponendone, altresì, l'inoltro alla Direzione generale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dip.to delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente, **a voti favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Tocchi Monica)**

DELIBERA

Di dichiarare la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire l'immediata applicazione dal corrente esercizio finanziario.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 27/12/2019

OGGETTO: *Conferma aliquote e detrazioni relative al tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2020*

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 19/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto riguarda la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:
	FAVOREVOLE
	Data, 19/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO

Fto DOTT. MARCO ERMINI

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto DOTT. ANGELO CAPALBO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile amministrativo,

Visti gli atti d'ufficio,

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- Viene pubblicata all'albo pretorio comunale on line, come prescritto dall'art. 32, comma 1, della L. 69/2009 e dall'art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi dal 16/01/2020 al 31/01/2020

Castiglion Fibocchi, 16/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto DOTT. ANGELO CAPALBO

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata dichiarata:

Immediata esecutività

Castiglion Fibocchi, 27/12/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Fto DOTT. ANGELO CAPALBO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 16/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. ANGELO CAPALBO